

FONDATA
SUL LAVORO

FOUNDED
ON LABOUR



Senato della Repubblica



BIBLIOTECA ITALIA

FONDATA SUL LAVORO

FOUNDED ON LABOUR

I materiali librari e documentari riprodotti nel volume appartengono alle raccolte dell'Archivio storico [ASSR] e della Biblioteca [BSR] del Senato della Repubblica

In copertina: *Matricula Societatis fabrorum civitatis Bononiae*, Ms. sec. XIV con aggiunte dei secc. XV e XVI, carta 29a. [BSR]

Supervisione e coordinamento del Segretariato Generale del Senato della Repubblica

Edizione a cura dell'Ufficio Stampa e Internet e dell'Ufficio Comunicazione istituzionale
Hanno collaborato: Letizia Formosa, Enrico Ronzoni, Michela Fonte, Elisabetta Lantero, Paola Muraca

La traduzione in inglese è a cura del Servizio degli Affari Internazionali

La collana Biblioteca Italia è a cura dell'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato sono disponibili gratuitamente online in formato elettronico www.senato.it/pubblicazioni

La versione su supporto materiale è disponibile presso il Centro di In-Form@zione - Libreria multimediale Via della Maddalena 27, 00186 Roma e può essere richiesta per posta elettronica libreria@senato.it

© - Senato della Repubblica 2018



Senato della Repubblica

Table of contents

Foreword	6
<i>Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, President of the Senate of the Republic</i>	
Introduction	12
<i>The making of the Constitution</i>	
Labour is the foundation of the democratic Republic	30
▪ Article 1	30
▪ Article 3	42
The right to work and the duty to work	48
▪ Article 4	
Protecting work in all its forms	60
▪ Article 35	
Dignity of labour	68
▪ Article 36	
Labour and women	74
▪ Article 37, first paragraph	
Labour and children	82
▪ Article 37, second and third paragraphs	
Social assistance and welfare	88
▪ Article 38	
Photo credits	97

Indice

Presentazione	7
<i>Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della Repubblica</i>	
Introduzione	13
<i>Come ha lavorato l'Assemblea Costituente</i>	
Il lavoro fondamento della Repubblica democratica	31
▪ Articolo 1	31
▪ Articolo 3	43
Il diritto al lavoro e il dovere di lavorare	49
▪ Articolo 4	
La tutela del lavoro in tutte le sue forme	61
▪ Articolo 35	
Dignità del lavoro	69
▪ Articolo 36	
Il lavoro della donna	75
▪ Articolo 37, primo comma	
Il lavoro dei minori	83
▪ Articolo 37, secondo e terzo comma	
Assistenza e previdenza	89
▪ Articolo 38	
Referenze iconografiche	97

Foreword

This publication collects images, documents and testimonies that provide an overview of the fundamental steps that led to the acknowledgement of labour as a founding value of the Constitution of the Republic, on the 70th anniversary of its enforcement.

The fundamental principles of the Constitutional Charter of 1948 are to be interpreted in terms of mutual correlation, because they express values, goals and limits that can truly take shape only if considered as a whole. Hence, the meaning of a democratic Republic founded on labour, enshrined in article 1, cannot be fully grasped without taking due account of – for example – the principle of “equal social dignity” under article 3, which is expressed through labour as a means to “contribute to the material or spiritual progress of society”, using the wording under article 4. And it is not by chance that article 4 defines labour as a fundamental right and goal of the Republic, the effective enjoyment of which must be promoted for all citizens, whilst also acknowledging it as a duty, the cornerstone of society’s progress, which truly embodies the concept of equal social rights.

The very need of ensuring such equality among workers underlies the guarantees set forth under Title III, Part I, on “Economic Rights and Duties”, stressing that economic development depends on cooperation and the acknowledgement of the reality that makes it possible. Dignity of labour gathers and seals the destinies of everyone involved in the construction of the entire civic community.

Presentazione

La presente pubblicazione raccoglie immagini, documenti e testimonianze che ripercorrono le tappe fondamentali del riconoscimento del lavoro quale valore fondante della Costituzione della Repubblica, nel settantesimo anniversario della sua entrata in vigore.

I principi fondamentali della Carta del 1948 vanno letti in un'ottica di reciproca interrelazione, perché esprimono valori, obiettivi e limiti che prendono realmente forma solo se esaminati nel loro complesso. Così, non può intendersi pienamente il significato di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, di cui all'articolo 1, se non si tiene conto, ad esempio, del principio della «pari dignità sociale» previsto dall'articolo 3, che si esprime proprio attraverso il lavoro quale modalità per «concorrere al progresso materiale o spirituale della società», per usare la formulazione dell'articolo 4. E non a caso lo stesso articolo 4, da un lato, definisce il lavoro quale diritto e obiettivo fondamentale per la Repubblica, che deve promuoverne l'effettività per tutti i cittadini. Dall'altro, la stessa disposizione lo riconosce quale dovere, da cui deriva il progresso della società, sul quale si fonda in concreto la pari dignità sociale.

Proprio la necessità di assicurare tale parità tra i lavoratori è alla base delle garanzie contenute nel Titolo III della Parte prima, dedicata al complesso dei "Rapporti economici", a sottolineare come lo sviluppo economico non possa prescindere dalla collaborazione e dal riconoscimento delle realtà che lo rendono possibile. La dignità del lavoro accomuna e salda i destini dei consociati alla realizzazione dell'intera comunità civile.

This is the sense of the rights the Constitution recognises and guarantees to workers. Equality for working women (especially for working mothers), assistance to those who are unable to work, special protection for minors, training and professional advancement are the building blocks that truly and tangibly actualise the principle of equality and the value of every single individual's activity "in the social groups where human personality is expressed".

However, the protection of labour also requires the acknowledgement, enhancement and responsibility of the economic and entrepreneurial forces that must promote employment and professional growth.

The words uttered by Meuccio Ruini, Chairman of the Constitution Committee, are now more topical than ever: while discussing article 1, he underscored the very close connection between democracy and labour, which is a founding element of our system:

When drafting a Constitution, it is necessary, from the very beginning, to establish that, aside from a merely political democracy – the foundation of our glorious era of constitutional civilisation – we must nowadays build a social and economic democracy as well. This is the distinctive feature of a new historical phase. In the draft for article 1, the Committee reasserts two notions: sovereignty of the people, which is the legacy of the democratic principle as we received it, and a newly added element: labour.

The definition of Italy as a "Democratic Republic founded on labour" stems from the sitting of the Constituent Assembly of 22 March 1947, specifically from the adoption of an amendment proposed by Fanfani.

È questo il senso dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione ai lavoratori: la parità per la donna lavoratrice ed in particolare per la madre, l'assistenza per gli inabili al lavoro, la speciale tutela per i minori, la formazione e l'elevazione professionale costituiscono i tasselli di un mosaico che concretizza sotto il profilo sostanziale sia il principio di uguaglianza, sia il valore dell'attività di ciascuno «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Allo stesso tempo, la tutela dell'effettività del lavoro passa anche attraverso il riconoscimento, la valorizzazione, la responsabilità delle forze economiche e imprenditoriali chiamate a promuovere l'occupazione e la crescita professionale.

Suonano oggi più che mai attuali le parole di Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, che in sede di discussione dell'articolo 1 sottolineò l'intima relazione tra democrazia e lavoro, posta alla base del nostro ordinamento:

È necessario in una Carta costituzionale stabilire fin da principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi realizzare una democrazia sociale ed economica. Questo è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia. Nel testo della Commissione sul primo articolo sono ribaditi due concetti: della sovranità popolare, che è l'eredità del principio democratico come è giunto a noi; e la nuova aggiunta dell'elemento "lavoro".

La definizione dell'Italia quale "Repubblica democratica fondata sul lavoro", nasce nella seduta dell'Assemblea Costituente del 22 marzo 1947, dall'approvazione di un emendamento a prima firma Fanfani.

Amintore Fanfani, a late senator-for-life, was President of the Council of Ministers and President of the Senate several times. From this standpoint, the volume of 'Biblioteca Italia' that the Senate is now offering to the Italians (in Italy and abroad) fits into an ideal line of constitutional continuity with the values expressed by our Constitution and with the subsequent activity carried out by the Republican Parliament. On the 70th anniversary of our Constitution, the meaning of labour as a fundamental principle and as a guide for private and public lives of our citizens becomes a vision, an instance of our national community reaching out to Europe and to the whole world.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
President of the Senate of the Republic

Amintore Fanfani, oltre che senatore a vita, è stato più volte Presidente del Consiglio e Presidente del Senato. Sotto questo profilo, il volume della Biblioteca Italia che oggi il Senato offre agli italiani, in Italia e all'estero, si colloca in una ideale linea di continuità istituzionale con i valori espressi dalla nostra Costituzione e con la successiva attività svolta dal Parlamento repubblicano. Nel settantesimo anniversario della nostra Costituzione, il significato del lavoro come principio fondamentale e orientamento per le condotte pubbliche e private dei cittadini acquista il valore di prospettiva e visione, di apertura della comunità nazionale all'Europa e al mondo intero.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica

Introduction

The making of the Constitution

In the months that followed the armistice in September 1943 and after the establishment of a national unity Government in Salerno in April 1944, Italy's political parties started an intense transition process that would lead the country towards a new political and constitutional order and a new Constitution for the Republic of Italy (that would last 18 months, amid heated debates).

While the country was still split in two by the war and by German occupation, Legislative Decree no. 151 of 25 June 1944 laid the groundwork for the solution of the constitutional issue. Article 1 of the decree stated as follows: "Following the liberation of the national territory, a constitutional settlement shall be chosen by the Italian people, who, to this end, shall elect by direct and secret universal suffrage a Constituent Assembly which shall draft a new Constitution for the State". Almost two years later, the right of the Italian people to determine their new constitutional dispensation was further confirmed by Decree no. 98 of 16 March 1946, which "in view of the need to amend the aforesaid Legislative Decree no. 151 of 25 June 1944", established that "concurrently with the election of a Constituent Assembly, the people" would be called to "decide, through a referendum, the constitutional form of the State (Republic or Monarchy)".

In order to implement such programme, a National Council and a Ministry for the Constituent Assembly were established (by virtue of legislative decrees no. 146 of 5 April 1945 and no. 435 of July 1945, respectively).



Introduzione

Come ha lavorato l'Assemblea costituente

Nei mesi successivi all'armistizio del settembre 1943, e all'indomani della 'Svolta di Salerno' dell'aprile 1944, le forze politiche italiane avviarono un intenso processo di transizione che avrebbe condotto il Paese verso un nuovo assetto politico-istituzionale e portato all'elaborazione, in diciotto mesi di confronto e serrato dibattito, della Costituzione della Repubblica italiana.

Con il Paese ancora diviso in due dalla guerra e dall'occupazione tedesca, il 25 giugno del 1944, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 151, si ponevano le basi per la soluzione della questione istituzionale. L'articolo 1 del decreto così stabiliva: "Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato". Quasi due anni dopo, il diritto del popolo italiano a determinare la nuova forma istituzionale trovò ulteriore conferma nel decreto n. 98 del 16 marzo 1946 che, "ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151"; stabiliva che "contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo" sarebbe stato "chiamato a decidere mediante *referendum* sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)".

Per consentire l'attuazione di questo programma erano stati istituiti la Consulta nazionale (con il decreto lgt. n. 146 del 5 aprile 1945) e il Ministero per la Costituente (con decreto lgt. n. 435 del luglio 1945).



Documentazione prodotta dal Ministero per la Costituente
Reports produced by the Ministry for the Constituent Assembly



L'esito del referendum nella prima pagina di Il Nuovo Corriere della sera (6 giugno 1946)
Outcome of the referendum as reported on the front page of the newspaper Il Nuovo Corriere della sera (6 June 1946)



Prima seduta dell'Assemblea Costituente (25 giugno 1946)
First plenary sitting of the Constituent Assembly (25 June 1946)

The former was an advisory council on legislation that drafted, amongst other things, the electoral law for the election of the Constituent Assembly. The latter's task was to prepare all the paperwork and research material for the work of the future Assembly. Pietro Nenni, Minister for the Constituent Assembly, aside from having a vast amount of documents prepared, set up three study committees to conduct research into economic issues, labour-related problems and matters concerning the reorganisation of the state.

The 556 members of the Constituent Assembly were elected by universal suffrage on 2 June 1946, the same day the constitutional referendum was held. The Assembly gathered for the first time on 25 June 1946 and on that very day it appointed Giuseppe Saragat, a socialist, as its president. A few days later, the Constituent Assembly appointed Enrico De Nicola as the first, provisional Head of State.

The Government, led by Alcide De Gasperi, did not submit to the Assembly a proposal for a new Constitution; it merely presented the preparatory studies conducted by the Ministry for the Constituent Assembly. In order to carry out its work efficiently, the Constituent Assembly appointed a Committee for the Constitution to draft – with no prior indication of principles and guidelines – a comprehensive and detailed proposal, to be considered by the Assembly in plenary through a general debate and specific debates on individual articles.

The Committee for the Constitution consisted of seventy-five members, detailed by the parliamentary groups in accordance to their size. This Committee (commonly referred to as the Committee of Seventy-five) was officially appointed on 19 July 1946 and began to work on the following day, following the election of Meuccio Ruini as its chairperson.

Il primo era un organo consultivo per la legislazione che elaborò, tra l'altro, la legge elettorale per l'elezione della Costituente, il secondo aveva il compito di predisporre il materiale per i lavori della futura Assemblea. Il Ministro per la Costituente, Pietro Nenni, oltre a far predisporre una gran mole di documentazione, istituì infatti tre Commissioni di studio aventi ad oggetto rispettivamente le questioni economiche, i problemi del lavoro e i problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato.

I 556 membri dell'Assemblea Costituente furono eletti a suffragio universale il 2 giugno del 1946, contemporaneamente allo svolgimento del referendum istituzionale fra monarchia e repubblica. L'Assemblea si riunì per la prima volta il 25 giugno, elesse lo stesso giorno come presidente il socialista Giuseppe Saragat e pochi giorni dopo nominò capo provvisorio dello stato Enrico De Nicola.

Il governo (presieduto da De Gasperi) non presentò all'Assemblea un vero e proprio progetto di Costituzione, ma si limitò a dar conto degli studi preparatori eseguiti dal Ministero della Costituente. L'Assemblea dunque, per uno svolgimento efficiente del proprio lavoro, deliberò di nominare una Commissione col compito di redigere, senza preventiva indicazione di principi e criteri direttivi, un progetto organico ed articolato che l'Assemblea avrebbe poi esaminato con discussione generale e con discussioni articolo per articolo.

La Commissione per la Costituzione era composta da settantacinque membri designati dai vari Gruppi parlamentari proporzionalmente alla loro consistenza. La Commissione dei Settantacinque, come più spesso venne chiamata, fu nominata il 19 luglio 1946 e iniziò la sua attività il giorno successivo eleggendo come presidente Meuccio Ruini.



Giuseppe SARAGAT
Primo Presidente della
Assemblea Costituente
*First Chairman of the
Constituent Assembly*



Umberto TERRACINI
Presidente dell'Assemblea Costi-
tuente dall'8 febbraio 1947 al 31
gennaio 1948
*Chairman of the Constituent As-
sembly from 8 February 1947 to 31
January 1948*



Meuccio RUINI
Presidente della Commissione per la Costituzione
Chairman of the Constitution Committee



Umberto TUPINI
Presidente della Prima
Sottocommissione (diritti e
doveri dei cittadini)
*Chairman of the First Sub-
Committee (rights and duties of
citizens)*



Gustavo GHIDINI
Presidente della Terza
Sottocommissione (diritti e
doveri economico-sociali)
*Chairman of the Third Sub-
Committee (economic and social
rights and duties)*



Gli artefici della Costituzione
Makers of the Constitution

It broke down its work into three sub-committees. The first one, chaired by Umberto Tupini, considered the “Rights and duties of citizens”; the second one, chaired by Umberto Terracini, dealt with the “Constitutional system of the Republic” (again breaking down the work into two further sub-sections: “Executive Powers” and “Judicial Powers”), and the third one, dealing with “Economic rights and duties”, was chaired by Gustavo Ghidini.

The sub-committees worked separately, each one laying down rules in their respective jurisdiction, with the agreement that their final proposals would be submitted to the Committee of Seventy-five. However, a conflict of jurisdiction arose between the first and the third sub-committees, which were both working on economic rights and duties. There was also a coordination problem in terms of the timing of the work of sub-committees, because the third one completed its task ahead of time. Indeed, at the sitting of 25 October 1946, a debate was held on whether the Committee of Seventy-five should consider the proposal of the third committee and what law-making procedure was to be used. With respect to the latter aspect, a motion proposed by Aldo Bozzi and other members was approved: it established some cornerstones for the Constitution, such as “the Constitution must be as simple and straightforward as possible, in order for all people to understand it”; “its articles must set forth actual regulatory and constitutional provisions” also in the economic and social spheres; it must “be limited to essential rules of a constitutional nature, overriding all other laws, and should be framed in such a way that enforcement of such provisions does not require the constitution to be amended”.

Essa procedette nei suoi lavori articolandosi in tre sottocommissioni. La prima sottocommissione, presieduta da Umberto Tupini, si occupò del tema 'Diritti e doveri dei cittadini'; la seconda, presieduta da Umberto Terracini, del tema 'Ordinamento costituzionale della Repubblica' (suddividendosi a sua volta in due sezioni: 'potere esecutivo' e 'potere giudiziario'); la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei Diritti e doveri economici.

Le Sottocommissioni lavorarono separatamente, ognuna formulando le norme in base alle competenze assegnate e con l'intesa di sottoporre i testi alla Commissione dei Settantacinque una volta che fossero stati definiti in modo organico. Durante i lavori, tuttavia, sorse un conflitto di competenza tra la prima e la terza Sottocommissione che si occuparono entrambe di articoli relativi ai diritti e ai doveri economici. Vi fu anche un problema di coordinamento di tempi tra i lavori delle varie sottocommissioni, perché la terza concluse i lavori in anticipo rispetto alle altre due; infatti nella seduta del 25 ottobre 1946 si discusse sull'opportunità di avviare ugualmente i lavori nella Commissione per la Costituzione e sulla tecnica legislativa da utilizzare. In riferimento a questo secondo aspetto, fu approvato un ordine del giorno proposto da Aldo Bozzi con altri deputati, che poneva alla base della Costituzione alcuni principi: «1) La Costituzione dovrà essere più che possibile semplice e chiara, tale che tutto il popolo la possa comprendere; 2) Il testo della Costituzione dovrà contenere nei suoi articoli disposizioni concrete di carattere normativo e istituzionale, anche nel campo economico e sociale; 3) La Costituzione dovrà limitarsi a norme essenziali di rilievo costituzionale e di supremazia sopra tutte le altre norme lasciando lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richiedano, per le eventuali modificazioni, il ricorso al processo di revisione costituzionale».



Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione
Members of the First Sub-Committee at work



Nel marzo 1947 molti quotidiani italiani pubblicano il testo del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione per la Costituzione. (*Il Messaggero*, 13 marzo 1947)

Text of the draft Constitution published in Italian newspapers in March 1947. (Il Messaggero, 13 March 1947)

A drafting committee was appointed within the Committee of Seventy-five; its purpose was to edit the proposals resulting from the three sub-committees and draft a comprehensive text. The committee included the Bureau and eleven additional members from the Committee of Seventy-five, according to the size of the parties represented in the Assembly. From the number of its members, it came to be called the Committee of Eighteen. It considered the proposals of the sub-committees, assembled them into parts, titles and sections, reduced the overall number of articles from 199 to 131 and included nine final and temporary provisions, numbered separately.

The comprehensive draft Constitution prepared by the Committee of Eighteen was referred to the Committee of Seventy-five, which slightly amended it. On 31 January 1947, it was submitted, together with a report by Meuccio Ruini, to the Constituent Assembly, which began the general debate on 4 March 1947.

The Assembly worked on the draft Constitution for 347 sittings over a period of almost ten months, from 4 March to 22 December 1947. Discussions on certain articles were very heated and the proposal of the Committee of Seventy-five was heavily amended in some parts. All the articles approved in plenary were submitted to final editing, performed by the Committee of Eighteen over a period of several weeks. In the morning session of 22 December 1947, the Constituent Assembly considered the final edited text and voted on a few remaining controversial issues. The Constitution was approved with a final vote on the whole text in the afternoon session of 22 December. It was promulgated on 27 December and became effective on 1 January 1948.

Un Comitato di redazione venne nominato all'interno della Commissione dei Settantacinque con lo scopo di coordinare le proposte scaturite dai lavori delle tre Sottocommissioni e redigere un testo organico. Il Comitato fu composto dai membri dell'Ufficio di Presidenza e da undici membri della Commissione dei Settantacinque, scelti in modo proporzionale tra i gruppi parlamentari. Dal numero dei suoi componenti venne indicato abitualmente come Comitato dei Diciotto. Il Comitato lavorò sulle formulazioni delle Sottocommissioni riordinando i testi e suddividendoli organicamente in parti, titoli e sezioni, riducendo gli articoli da 199 a 131 e inserendo nove disposizioni finali e transitorie con numerazione separata.

Il progetto unitario di Costituzione predisposto dal Comitato di redazione venne quindi presentato alla Commissione per la Costituzione che apportò lievi modifiche. Il 31 gennaio 1947, con una relazione del presidente Ruini, il testo venne trasmesso all'Assemblea Costituente che iniziò la discussione generale nella seduta del 4 marzo 1947.

L'Assemblea lavorò al progetto di Costituzione per 347 sedute, lungo un periodo di quasi dieci mesi, dal 4 marzo al 22 dicembre 1947. La discussione talora molto vivace degli articoli portò anche a modifiche profonde delle formule elaborate nella fase preparatoria. Tutte le norme votate nel corso dell'esame furono comunque sottoposte ad un coordinamento finale il quale fu affidato al Comitato di redazione, che vi dedicò le ultime settimane. Nella seduta antimeridiana del 22 dicembre l'Assemblea prese in esame il testo definitivo coordinato e votò sugli ultimi punti controversi. La Costituzione fu approvata con votazione complessiva e finale nella seduta pomeridiana dello stesso 22 dicembre, venne promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Dalle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Fundamental principles of the Italian Constitution in the facsimile edition of the document signed in Palazzo Giustiniani on 27 December 1947

I Principi fondamentali della Costituzione italiana, nell'edizione anastatica del documento firmato il 27 dicembre 1947 a Palazzo Giustiniani.

The Constitution deals with labour in both its Fundamental Principles (articles 1, 3 and 4) and in Part I, Title III: "Economic Relations". These articles were drafted by the Constituent Assembly's First and Third Sub-Committees and were considered and approved by the Assembly in the sittings of 22 and 24 March 1947 (Fundamental Principles) and 8, 9 and 10 May 1947 (Title III).



Il 22 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini consegna al Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il testo della Costituzione approvato dall'Assemblea Costituente.

Chairman of the Constituent Assembly Umberto Terracini presents the provisional Head of State Enrico De Nicola the text of the Constitution as approved by the Constituent Assembly. Palazzo Giustiniani, 22 December 1947.

Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo della Parte prima, relativo ai "Rapporti economici". Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati e votati dall'Assemblea Costituente nelle sedute del 22 e 24 marzo 1947 (i principi fondamentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).



A Palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione italiana.

Provisional Head of State Enrico De Nicola promulgates the Italian Constitution in Palazzo Giustiniani, 27 December 1947.

Labour is the foundation of the democratic Republic

Article 1

Italy is a democratic Republic founded on labour.

Sovereignty shall belong to the people and be exercised by the people in the forms and within the limits of this Constitution.

The wording of article 1 of the Constitution draft that was submitted to the consideration of the Constituent Assembly was the result of several proposals underscoring the Republic's characterisation from the economic-social and political-historical standpoints.

The final vote, on 22 March 1947, on the wording of the current first paragraph of the Constitution envisaged three different options: Republic "of the workers" (supported by the Communist group); "founded on labour" (proposed by Christian Democrats); "founded on the right to freedom and labour" (wording suggested by Ugo La Malfa, a Republican). Three similar expressions, with different nuances, tabled by three different political groups.

In the end, the phrase "Italy is a Republic founded on labour", proposed by Amintore Fanfani, prevailed. The Communist group accepted it too – Togliatti himself took the floor after the Assembly had turned down their proposal – since it was deemed more apt to define the constitutional elements of the Republic. An expression that solemnly affirmed the right and duty of every man to find, depending on his possibilities, "in his free effort, the ability to be himself and to contribute to the welfare of the Nation" and that duly represented the novelty of the principle on which the Republic was based, while avoiding an approach reminiscent of a class struggle. Making sure that the solemn opening clause of the Constitution would not arouse class-related misunderstandings was a foremost concern, as confirmed by the statements of the representatives of all groups when the voting was taking place.

Il lavoro fondamento della Repubblica democratica

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 1

L'Italia è una repubblica democratica.

La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi.

«Non avremmo ancora detto nulla se ci limitassimo ad affermare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica democratica. Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana.» Così si esprimeva Aldo Moro illustrando i primi articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione (Ass. Cost. seduta del 13 marzo 1947). Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei Settantacinque, nella relazione al progetto asseriva: «Bisogna essere ciechi per non vedere che è oggi in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranità popolare, il lavoro si pone come forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi ed eguali.»

Il lavoro e la sua
partecipazione ^{concreta} prevalen-
te negli organismi es-
senziali, sociali e politi-
ci è il fondamento
della democrazia ita-
liana.

P. Togliatti
18. 10. 46

Formulazione provvisoria di articolo proposta da Palmiro Togliatti
in Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946

*Draft article on labour proposed by Palmiro Togliatti
in the First Sub-Committee on 18 October 1946*

Togliatti affermava: «La Costituzione ci deve garantire, per il suo contenuto generale e per le sue norme concrete che ciò che è accaduto una volta non possa più accadere, che gli ideali di libertà non possano più essere calpestati, che non possa più essere distrutto l'ordinamento giuridico e costituzionale democratico di cui gettiamo qui le fondamenta. Ma la sola garanzia reale, seria, di questi è che alla testa dello Stato avanzino e si affermino forze nuove le quali siano democratiche e rinnovatrici per la loro stessa natura. Tali sono, signori, le forze del lavoro!» (Ass. Cost. seduta dell'11 marzo 1947).

Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione
I Settecommissi
Articoli approvati nella seduta del 18 ott. 1946
Art. 4....

Il lavoro e la sua partecipazione concreta ^{nelle} ~~nelle~~ organizzazioni
economiche, sociali e politiche è il fondamento della democrazia ita-
liana.

Ruini

Versione con emendamenti dello stesso Togliatti e Giorgio La Pira,
approvata dalla Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946

*Article on labour with amendments by Palmiro Togliatti and Giorgio La
Pira, approved by the First Sub-Committee on 18 October 1946*

La formulazione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione che giunse all'esame dell'Assemblea Costituente fu il risultato dell'elaborazione di varie proposte che intendevano sottolineare la caratterizzazione della Repubblica dal punto di vista economico-sociale come anche politico e storico. «Si deve realizzare una democrazia sociale ed economica» affermò Ruini. Alcune formule richiamavano la giustizia sociale o la solidarietà. Il deputato Gustavo Fabbri diceva: «Fin dai tempi del lavoro schiavista e dello sfruttamento più completo del lavoro gli Stati [...] si sono basati sempre sul lavoro. [...] Non si tratta quindi di dire una parola nuova, né di fare una scoperta. Se noi vogliamo caratterizzare in qualche modo la nostra Carta costituzionale con un'enunciazione la quale ne richiami le aspirazioni veramente nuove [...] essa può essere quella della giustizia sociale, che effettivamente, come fondamento dell'organizzazione politica, non si è verificata in tutti i tempi» (Ass. Cost. seduta del 22 marzo 1947).

La votazione finale nella seduta del 22 marzo 1947, sulla formulazione dell'attuale primo comma della Costituzione si svolse su tre espressioni alternative. Come rilevò Meuccio Ruini, al momento di trarre le conclusioni del dibattito e dare il suo parere sulle proposte emendative: «Si presentano a voi, onorevoli colleghi, tre formule, tra le quali dovrete scegliere: prima, 'Repubblica di lavoratori'; seconda, 'fondata sul lavoro', terza, 'fondata sui diritti di libertà e del lavoro'». Queste tre formule corrispondevano ad emendamenti presentati rispettivamente dai comunisti (con l'appoggio dei socialisti), dai democristiani e infine dai repubblicani.

La formula proposta con l'emendamento comunista, firmato da Amendola, ('L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori') era stata sostenuta da Amendola stesso contro i dubbi manifestati da parte democristiana, in un suo intervento il 20 marzo, in sede di discussione generale: «Il popolo ci chiede che la Costituzione italiana sia una Costituzione che possa impedire ogni ritorno di fascismo, sia una Costituzione che dia all'italiano garanzie di piena e sicura libertà [...] La sola garanzia valida, la sola garanzia seria di libertà e di democrazia può essere fornita da quelle misure che impediranno che nella vita del Paese i gruppi privilegiati che ieri hanno dominato possano continuare a dominare [...] e queste misure concrete trovano il loro presupposto nella formula che noi domandiamo sia proclamata all'inizio della Costituzione, quale orientamento del nostro lavoro [...]. Di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio i diritti della persona umana non possono essere garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Non abbiate paura, colleghi, e se credete veramente che il lavoro è il fondamento della Repubblica non nascondete questa affermazione nelle pieghe di un capoverso che pochi leggeranno, ma proclamatelo solennemente, direi orgogliosamente nella

prima riga della Costituzione. [...] E io credo che una nostra affermazione concorde - che è possibile - su questo primo articolo, avrebbe un grande significato e illuminerebbe i nostri lavori; permetterebbe di affrontare insieme le difficoltà che incontreremo nei prossimi articoli. Questa discussione sul primo articolo non è accademica; esprime politicamente il significato dei nostri lavori e segna l'indirizzo generale che noi vogliamo dare alla nostra Carta costituzionale.».



Giorgio AMENDOLA



Lelio BASSO

Members of the Constitutional Assembly

Anche Lelio Basso, socialista, condivideva l'emendamento presentato da Amendola, ma - temendone il rigetto - ne proponeva quale alternativa: 'L'Italia è una Repubblica democratica, che ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale'. A sostegno della sua proposta Basso affermava che: «Ciò che contraddistingue una nuova democrazia che non sia semplicemente formale [...] pensiamo che sia appunto questa affermazione d'una partecipazione effettiva e non soltanto nominale, di fatto e non soltanto di diritto, alla organizzazione sociale ed economica del Paese».

La formulazione proposta dal gruppo della Democrazia Cristiana con un emendamento sottoscritto da un gruppo di deputati tra cui Fanfani e Moro, corrispondeva al testo definitivamente approvato.

Questo il resoconto dell'intervento di Fanfani in Assemblea: «L'articolo 1 è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai numerosi emendamenti finora proposti. [...] Il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, dice: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. In questa formulazione l'espressione 'democratica' vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza senza dei quali non vi è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione 'fondata sul lavoro' vuol indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale noi l'abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.



Amintore FANFANI



Ugo LA MALFA

Members of the Constitutional Assembly

Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo

sfuerzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica [...], ma affermazione del dovere d'ogni uomo di esser quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L'espressione 'fondata sul lavoro' segna quindi l'impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione.» (*Ass. Cost, seduta pom. del 22 marzo 1947*).

Fanfani spiegava che l'operazione di sintesi contenuta nella formula 'fondata sul lavoro' non intendeva scontentare quanti nel corso della discussione nella Commissione dei Settantacinque - svoltasi il 22 e 24 gennaio 1947 - avevano votato a favore di una dizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Tuttavia, a suo parere il primo articolo doveva definire i caratteri costitutivi della Repubblica e non anche indicarne la missione storica, pena la perdita di forza e di incisività della dichiarazione di principio: «Uno Stato si definisce nei suoi caratteri costitutivi e nella sua missione storica.

La definizione della nostra Repubblica avviene nel primo comma dell'articolo primo e se nello stesso articolo fosse compiuto un tentativo di definizione della missione storica della Repubblica, questa definizione in due o tre parole riuscirebbe monca e per ragioni di spazio e di collocazione forse si troverebbe fuori posto e perderebbe forza». Per questo «Coll'articolo da noi proposto conserviamo la novità della Repubblica fondata sul lavoro, evitando una dizione, come quella proposta dall'onorevole Basso, la quale per ragioni storiche, per formulazioni teoriche,

può apparire a parte della popolazione italiana classistica e, perciò, può allontanare qualche consenso alla nostra Repubblica».

La terza formulazione dell'articolo 1 su cui furono chiamati a esprimere il voto i membri dell'Assemblea Costituente nella seduta del 22 marzo era proposta dal gruppo repubblicano: 'Fondata sui principi di libertà e del lavoro'. Nel suo intervento Ugo La Malfa affermava che pur essendo favorevole alla proposta 'L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori', tuttavia riteneva che: «potrebbe dare un carattere un po' troppo soggettivo alla Repubblica e potrebbe in certo senso richiamare esperienze storiche di grandissimo valore ma che non sono esattamente la nostra esperienza politica democratica attuale». D'altra parte riteneva la formula emendativa proposta da Fanfani e dai democristiani 'non pertinente' e giudicava la frase 'fondata sul lavoro' di «assai scarso contenuto» dal punto di vista costituzionale. A suo parere infatti il concetto di lavoro introdotto in un modo giudicato troppo generico poteva prestarsi a molti equivoci e a strumentalizzazioni ideologiche e politiche. La Malfa, a nome del gruppo repubblicano, proponeva di dichiarare nel primo articolo della Costituzione che 'L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro'. Con questa formulazione, asseriva, «noi abbiamo oggettivato il significato del lavoro nella vita politica, economica, e sociale dell'Italia democratica. Parlando di diritti del lavoro diamo a questo concetto un valore istituzionale, che non è dato per esempio quando parlassimo di una Repubblica democratica di lavoratori. All'articolo 1, cioè, con questa specificazione, anticipiamo e riassumiamo tutti i diritti fondamentali che si trovano sparsi in altri titoli del progetto».

Intervenendo sul concetto di lavoro per illustrare la posizione della Commissione relativamente alle varie proposte emenda-

tive del testo, il Presidente della Commissione per la Costituzione, Meuccio Ruini, affermava preventivamente che, al di là delle divergenze «la Commissione è stata quasi unanimemente concorde nell'affermare questo aspetto nuovo della democrazia, che tiene conto dell'avanzarsi delle forze di lavoro». La realizzazione di una democrazia sociale ed economica, secondo Ruini, «è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia» e si aggiunge, innovandolo, al principio democratico della sovranità popolare. Anche Fanfani, nella Commissione dei Settantacinque, il 24 gennaio aveva dichiarato: «La novità della Costituzione non è tanto il concetto che la sovranità risiede nel popolo, quanto la caratterizzazione della Repubblica con il suo fondamento sul lavoro».

La prima votazione si svolse sull'emendamento Basso, con la richiesta di appello nominale; essa vide su 466 votanti una stretta prevalenza dei voti contrari: 239 contro 227, e la conseguente bocciatura della proposta di ispirazione socialista. Posto in votazione quindi l'emendamento La Malfa, fu bocciato anch'esso perché il gruppo comunista a quel punto scelse di votare a favore dell'emendamento proposto da Fanfani e dai democristiani. Così si espresse Togliatti sulle intenzioni di voto: «Di fronte all'alternativa che adesso si presenta, devo dichiarare a nome del gruppo al quale appartengo che noi preferiamo la formula proposta dall'onorevole Fanfani. Il motivo mi sembra evidente, prima di tutto la formula del collega Fanfani è quella che più si avvicina a quella che noi avevamo presentato, per questo semplice motivo mi sembra che noi avremmo il dovere di votarla. Per la sostanza, la formula 'Repubblica fondata sul lavoro' si riferisce a un fatto di ordine sociale, e quindi è la più profonda; mentre la formula che viene presentata dall'onorevole La Malfa ed altri colleghi, trasferendo la questione sul campo strettamente giuridico e introducendo anche una terminologia poco chiara e poco popolare

sui diritti di libertà e di lavoro ci sembra sia da respingere. Da ultimo, essa se mai non è appropriata a questa parte della Costituzione ma appartiene alla seconda parte».

La formulazione dell'articolo 1 proposta da Fanfani fu approvata quindi con tre voti: sul primo comma ('L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro'), sulla prima parte del secondo comma ('La sovranità appartiene al popolo') e sulla seconda parte del secondo comma ('che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'). L'articolo venne quindi approvato nella sua interezza, con una quarta votazione, alla fine del pomeriggio di sabato 22 marzo del 1947, tra 'vivissimi, prolungati, generali applausi e grida di Viva la Repubblica!'.

Pongo ai voti, nel suo complesso, il primo articolo della Costituzione della Repubblica italiana, nel seguente testo definitivo:

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

(È approvato).

(Tutta l'Assemblea e il pubblico delle tribune si levano in piedi — Vivissimi, prolungati, generali applausi — Grida di: Viva la Repubblica!).

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 1 della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 1 of the Italian Constitution



Prime pagine dei giornali in occasione dell'approvazione dell'articolo 1 della Costituzione (23 marzo 1947)

Front pages of newspapers on the approval of article 1 of the Italian Constitution (23 March 1947)

Article 3

All citizens shall have equal social dignity and shall be equal before the law, without distinction of gender, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions.

It shall be the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country.

While affirming the principle of indiscriminate equality for all citizens, the members of the Constituent Assembly were also keen on reasserting the Republic's intention of transposing such principle into facts, thus making it tangible. The political renewal of the new Republican State found expression in the commitment to remove the hurdles that could prevent the participation of workers in the social, political and economic organisation of the State. Since man is not an individual that stands in contrast to the State, but is the fulcrum of social relations, the Republic, which embodies collective life, draws its significance from everyone's actual participation in everyone else's lives. That is what Assembly members Basso, Laconi and Moro – among others – said during the debate that took place in the Assembly on 24 March 1947.

The current wording of article 3 was proposed, through identical amendments, by Christian Democrats and Communists. The preparatory works shed light on the cause-effect relation between article 1, first paragraph and article 3, second paragraph. Indeed, in the draft submitted by the Committee of Seventy-five to the Constituent Assembly, the first paragraph of article 1 ran as follows: "Italy is a democratic Republic. It is founded on labour and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country [...]". The Assembly decided to take out the second sentence and include it under article 3, adopting a wording that would bind more solidly the conduct of the State to the guarantee of an effective equality principle, thus reasserting the constitutional cornerstone of social rights.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 7

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

L'attuale formulazione dell'articolo 3 fu proposta, con identici emendamenti, da esponenti dei gruppi democristiano e comunista. Dai lavori preparatori emerge il rapporto di consequentialità tra l'articolo 1, primo comma e l'articolo 3, secondo comma. Nel progetto sottoposto dalla Commissione dei Settantacinque all'Assemblea Costituente, infatti, l'articolo 1, primo comma affermava: 'L'Italia è una Repubblica democratica. Essa ha a fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. [...]'. L'Assemblea decise di spostare il secondo periodo

all'articolo 3, adottando una formulazione che vincolasse in modo più stringente la condotta dello Stato alla garanzia della effettività del principio di eguaglianza, ribadendo, in tal modo, il fondamento costituzionale dei diritti sociali.



Renzo LACONI



Amintore FANFANI

Aldo MORO

Members of the Constitutional Assembly

Alla espressione 'Rimuovere gli ostacoli' furono rivolte molte critiche in sede di discussione generale, durante l'esame dell'articolo 3. Nella seduta del 24 marzo il deputato Corbino, ritenendola un'espressione 'troppo materializzata' dichiarava: «Questa Repubblica che rimuove gli ostacoli è una cosa che non riesco a vedere. Io penso che sia dovere dello Stato quello di facilitare lo sviluppo della persona umana, e questo noi dobbiamo affermare nella Costituzione, ma rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che cosa significa?».

Fanfani invece faceva notare che: «Mentre fin dal tempo della Rivoluzione francese è stata affermata l'eguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita sociale in quest'ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza e fa parte di una nostra dottrina sociale una serie di rilievi e di

constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la realizzazione dei principi proclamati nell '89».

Le parole del secondo comma impegnano il futuro legislatore a fare il possibile per l'attuazione concreta dei principi di libertà e di eguaglianza di fronte alla legge sanciti nel primo comma, garantendo la partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica del Paese. Questa partecipazione non rappresenta una conquista già raggiunta, ma, come si espresse il deputato Laconi nella seduta del 24 marzo, «deve essere posta tra quei compiti della Repubblica che, pur non corrispondendo a situazioni attuali o immediatamente realizzabili, sono però nelle prospettive della sua azione politica, di tutto un rinnovamento istituzionale e politico della vita sociale ed economica del nostro Paese».

Sul tema della 'partecipazione', queste furono le parole pronunciate dal deputato Basso nel corso della discussione generale sul progetto di Costituzione, il 6 marzo: «Ecco il senso dell'espressione dell'articolo primo del nostro progetto, là dove si dice che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; appunto perché oggi non concepiamo più l'uomo come individuo contrapposto allo Stato, ma al contrario, concepiamo l'individuo solo come membro della società, in quanto centro di rapporti sociali, in quanto partecipe della vita associata. La Repubblica, espressione della vita collettiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Ed ecco anche il senso del lavoro inteso come fondamento della Repubblica. [...] Noi non vogliamo fare una Repubblica di individui astratti, una Repubblica di cittadini che abbiano solo una unità giuridica, vogliamo fare la Repubblica, lo Stato in cui ciascuno partecipi attivamente per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti. E questa

partecipazione, questa attività, questa funzione collettiva, fatta nell'interesse della collettività, è appunto il lavoro; e in questo, penso, il lavoro è il fondamento e la base della Repubblica italiana. Noi pensiamo che la democrazia si difende, che la libertà si difende [...] facendo partecipare tutti i cittadini alla vita dello Stato, [...]. Solo se noi otterremo che tutti effettivamente siano messi in grado di partecipare alla gestione economica e politica della vita collettiva, noi realizzeremo veramente una democrazia [...] Finché non sarà garantito a tutti il lavoro non sarà garantita a tutti la libertà; finché non vi sarà sicurezza sociale non vi sarà veramente democrazia politica; o noi realizzeremo interamente questa Costituzione, o noi non avremo realizzata la democrazia in Italia.» E Aldo Moro, nella seduta del 13 marzo, affermava: «Questo il senso della disposizione: un impegno del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le quali per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale».

L'articolo 3 fu definitivamente approvato nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

Pongo ai voti nel suo complesso l'articolo 7, che diventerà articolo 3 della Costituzione:

« I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge.

« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Italia ».

(È approvato — Vivi applausi).

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 7 (attuale 3) della Costituzione
Record of the final approval of the text of article 7 (now 3) of the Italian Constitution



Prima pagina de *Il Nuovo Corriere della sera* in occasione dell'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione (25 marzo 1947)
Front page of Il Nuovo Corriere della sera on the approval of article 3 of the Italian Constitution (25 March 1947)

The right to work and the duty to work

Article 4

The Republic recognises the right of all citizens to work and pro-motes those conditions which render this right effective.

Every citizen has the duty, according to personal potential and individual choice, to perform an activity or a function that contributes to the material or spiritual progress of society.

By enforcing the principle that labour is the foundation of the country's civil, political and social organisation, the Assembly members affirmed the right to work, set forth under article 4, first paragraph, which is linked to the duty to work, included under the second paragraph. In the draft submitted to the Assembly, the article was part of Title III, amid the provisions regulating economic relations, but it was eventually moved to the Fundamental Principles. According to Gustavo Ghidini, Chair of the third sub-committee (which drafted the part on economic relations), right and duty are correlated terms, inextricably bound to each other. The affirmation of the right to work, conceived in all its forms – not only material, but also spiritual and moral – generated perplexity as to the State's effective ability to promote efficiently the conditions required to ensure employment. Several forms of public intervention in the economy were discussed and during the debate held on 9 May 1947, an amendment presented by the Communist group, proposing the introduction of State planning through instruments 'to guide and coordinate policies' documents, was considered and rejected. The possibility of subjecting the exercise of civil and political rights to the fulfilment of the duty to work was also ruled out, for such a duty – the Assembly members held – has less a legal than a moral nature, and the exercise of civil rights is associated with the mere fact of being a citizen.

Il diritto al lavoro e il dovere di lavorare

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 31

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alle proprie scelte.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.

L'attuale articolo 4 della Costituzione era - nella bozza proposta dal Comitato di redazione - l'articolo 31, collocato nel Titolo terzo della Parte I, il gruppo di articoli dedicato ai rapporti economici.

In sede di discussione generale sul progetto di Costituzione, ed in particolare nella seduta dell'8 marzo 1947, il Presidente della terza Sottocommissione, Gustavo Ghidini descriveva l'attualità, la modernità e la particolarità delle disposizioni volte a disciplinare i rapporti economici, come un 'patto' tra lo Stato e i

cittadini; sottolineava come, pur nella disparità degli orientamenti politici rappresentati nell'Assemblea, si fosse trovato consenso pieno nell'assegnare al lavoro una dignità preminente su tutti gli altri elementi della vita nazionale. «Il lavoro è indubbiamente alla base dell'organizzazione civile, politica e sociale del Paese e il testo lo afferma anche prima di scendere ai 'Rapporti economico-sociali'. Lo afferma nel primo articolo del progetto di Costituzione. [...] Appunto in applicazione di questo principio noi abbiamo affermato il diritto al lavoro. Abbiamo affermato questo diritto e contemporaneamente il dovere del lavoro, non come un dovere personale ma come un dovere soprattutto sociale, perché è in virtù del lavoro di tutti che la società può vivere e prosperare. Ma a questo dovere corrisponde il diritto del lavoro: intanto io adempio a questo dovere in quanto abbia effettivamente il diritto di lavorare; diritto e dovere in questo caso sono termini correlativi, uno si lega indissolubilmente all'altro». Ghidini dava conto del dissenso nato in seno alla Sottocommissione sul punto se proclamare il diritto/dovere al lavoro solo nel preambolo o anche nel testo delle disposizioni costituzionali, distinguendo tra principio e diritto effettivamente esigibile, che si presta per la sua concretezza a impegnare il legislatore futuro. Presentando la formula adottata dalla Commissione Ghidini affermava: «Il diritto al lavoro non è una trovata originale della Commissione dei Settantacinque, ma è una realtà obiettiva, una realtà del diritto, una realtà della coscienza universale. Buona parte delle Costituzioni degli altri Paesi hanno affermato il diritto al lavoro. [...] L'articolo 31 (*attuale articolo 4*) dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Non dice nemmeno 'assicura', nemmeno 'garantisce'. La parola 'riconosce' è stata il frutto di una lunga ed elaborata discussione svoltasi dinanzi alla Commissione. In altri testi si dice 'riconosce ed assicura'. Invece il nostro articolo dice 'La Repubblica riconosce

a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto'. Badate a quest'ultima parte dell'articolo, colla quale si volle specificare che l'obbligo dello Stato è di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro. [...] Se è vero che la legge costituzionale non è destinata soltanto a registrare le conquiste del passato ma anche a segnare l'indirizzo per l'avvenire, è pessimistica la critica al 'diritto del lavoro' fondata sulla pretesa impossibilità di assicurare in un domani più o meno prossimo il lavoro a tutti gli uomini di buona volontà».



Francesco COLITTO




Mario MONTAGNANA

Members of the Constitutional Assembly

Nella sua relazione sul progetto di Costituzione il Presidente della Commissione dei Settantacinque, Meuccio Ruini dichiarava: «L'affermazione del 'diritto al lavoro' e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, ed anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l'at-

tuazione secondo l'impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume. Al diritto si accompagna il dovere di lavorare [...]. Si chiarisce che il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società.»


La discussione generale insieme agli altri articoli del Titolo terzo si tenne nella seduta del 3 maggio 1947, e successivamente l'articolo fu esaminato ed approvato nella sua formulazione definitiva nelle sedute dell'8 maggio e del 9 maggio.



Relazione di Francesco Colitto sul dovere del lavoro, diritto al lavoro, diritti del lavoro presentata alla Terza Sottocommissione il 9 settembre 1946

Report by Francesco Colitto about the duty to work, the right to work, and the rights of labour presented to the Third Sub-Committee on 9 September 1946

Sul diritto al lavoro proclamato in Costituzione furono espressi molti dubbi; il deputato DC Piero Malvestiti dichiarava: « [...] la Costituzione è un documento giuridico che deve esprimere norme di diritto; ma appunto per ciò le formule ideali, ma obiettivamente irraggiungibili, possono portare ad uno stato di delusione che comprometterebbe la serietà stessa della Carta costituzionale » (Ass. Cost., seduta del 3 maggio 1947).



Formulazione provvisoria di articolo sulla tutela del lavoro approvata dalla Prima Sottocommissione il 9 ottobre 1946.

Draft article on the protection of work approved by the First Sub-Committee on 9 October 1946.

Francesco Saverio Nitti, liberale - già ministro e Capo del governo negli anni precedenti il Fascismo - diceva: «Io ritengo che

questo Titolo terzo sia di estrema gravità; e molte di queste cose che oggi ci proponiamo di votare, facilmente potranno costituire per l'avvenire un grave peso su tutta l'economia nazionale. La massa enorme di promesse che vi sono contenute non potremo mantenerle. [...] Noi affermiamo che 'la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto'. Ciò non manca di gravità, perché costituisce peso enorme e indefinito. È naturale che il lavoro abbia le sue esigenze, e per quanto è possibile noi dobbiamo cercare di dare al lavoro il posto che merita nella nostra società». Tuttavia Nitti, con forza, sosteneva che questa e le altre disposizioni del Titolo terzo sul lavoro non fossero che 'buoni propositi', affermazioni 'poetiche e sentimentali', perché l'Italia non avrebbe mai potuto disporre delle risorse sufficienti per assicurare ai propri cittadini l'attuazione dei diritti proclamati in Costituzione.

La discussione si svolse infatti in gran parte sul tema della capacità da parte dello Stato di garantire effettivamente tale diritto, sulla rilevanza da attribuire ai due fattori della produzione rappresentati da lavoro e capitale e sul ruolo dello Stato nella pianificazione, programmazione o coordinamento delle attività economiche. A seconda degli orientamenti politici i deputati costituenti sostennero differenti formule.

Sul tema della pianificazione delle attività economiche, sulla 'statalizzazione' dell'economia si svolse durante tutta la seduta del 9 maggio un ampio e animato dibattito, che si estese anche al tema del controllo e dell'orientamento delle attività economiche private e pubbliche per fini di utilità sociale, che rappresenta il terzo comma dell'attuale articolo 41.

La proposta di alcuni deputati comunisti tra cui Gian Carlo Pajetta, Vittorio Foa, Antonio Pesenti (primo firmatario Mario

Montagnana) con riguardo all'aspetto della pianificazione, era la seguente: 'Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l'attività produttiva, secondo un piano che dia il massimo rendimento per la collettività'.



Il Nuovo Corriere della Sera, 9 maggio 1947

Article about disagreements regarding the approval of article 31 (now 4) in the newspaper Il Nuovo Corriere della sera of 9 May 1947

L'emendamento riproponeva una idea già avanzata da Togliatti in Sottocommissione, e non avrebbe potuto essere condivisa dalle altre componenti politiche dell'Assemblea. Per attenuare la portata ideologica di una tale formula, l'onorevole Pajetta specificò che «Non è un emendamento socialista o comunista il nostro, non è un emendamento di partito, e perciò preghiamo l'Assemblea di accettare e comprendere lo spirito con il quale lo abbiamo formulato». A tale fine specificava: «Dichiaro

che là dove si parla di coordinare e dirigere l'attività produttiva, noi proponiamo che alla parola 'dirigere' si sostituisca la parola 'orientare'; e dove nella conclusione si parla di un piano che dia il massimo rendimento per la collettività, proponiamo che si dica 'un piano che assicuri il massimo di utilità sociale'» (Ass. Cost. seduta del 9 maggio 1947).

Ghidini espresse così l'opinione della terza Sottocommissione sull'emendamento Pajetta: «Essa ha ritenuto che la proposta di emendamento consista in una specificazione. Si specifica cioè il modo attraverso il quale si possa conseguire la certezza del lavoro per tutti i cittadini: voto che è nell'anima di tutta l'Assemblea. Ma si obietta: noi abbiamo votato la prima parte dell'articolo 31 che resta nei termini seguenti 'La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto'. In questa espressione 'promuove le condizioni' ecc.. la Commissione pensa che sia già inclusa la speciale provvidenza in cui si sostanzia l'emendamento proposto dall'onorevole Pajetta, onde non sia necessario discendere ad una qualsiasi maggiore specificazione».



Luigi EINAUDI



Ferruccio PARRI

Members of the Constitutional Assembly

Nel suo intervento, contrario all'emendamento, nel corso della medesima seduta del 9 maggio Luigi Einaudi così si espresse:

«Essi (*i proponenti*) hanno definito così quale sia lo scopo di un piano che dia il massimo rendimento per la collettività: il piano deve dare il massimo di utilità sociale. C'è una difficoltà per intendere il significato da dare al fine che il piano dovrebbe proporsi, ed è una difficoltà [...] intorno alla quale si discute da almeno centocinquanta anni. La difficoltà intorno a cui invano si sono finora travagliate generazioni intere di studiosi è costituita da quello che, in linguaggio abbreviato, si dice essere il ponte fra l'utilità di un individuo e quella di ogni altro individuo.» Corbino faceva notare la difficoltà di dare una definizione oggettiva dell'espressione 'massimo rendimento' come 'massima utilità sociale'. Parri affermava: «Voi parlate di massimo di utilità sociale e questo introduce un criterio soggettivo di scelta, pericolosamente esposto all'arbitrio di variabili maggioranze politiche. Voi avete parlato prima di 'massimo rendimento' che, collegato all'attività produttiva che voi volete pianificare, introduce un criterio grezzamente produttivistico che può essere contraddittorio con il criterio dell'utilità sociale».

Tra gli altri intervenuti Vittorio Foa, Antonio Labriola, Paolo Emilio Taviani, dettero vita ad un approfondito dibattito sulla misura e sui modi dell'intervento statale in economia allo scopo di assicurare la piena occupazione. L'emendamento comunista fu infine respinto con 244 voti contro 174.

Il secondo comma proposto dalla Commissione, che afferma che 'Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta', è il fondamento del principio del dovere del lavoro. Alcuni interventi proposero di specificare meglio il senso delle parole 'possibilità' e 'scelta', basandosi eventualmente su principi medico-scientifici. Il deputato democristiano De Maria: «Senza imporre alcun obbligo al legislatore, gli si dà l'indicazione per una

possibile attuazione, nelle future leggi di tutela del lavoro, di tutte quelle norme che servano a proporzionare sempre meglio le attività fisiche e psichiche di ogni individuo, non padrone assoluto di una scelta più o meno empirica della sua professione, ma disponendo delle proprie energie in rapporto con quelle preferenze individuali che insieme con lo studio delle attitudini individuali concorrono alla scelta del mestiere ma non lo determinano da sole». Il comma comunque fu mantenuto nella formula proposta dalla Commissione dei Settantacinque.

Sulla proposta di sanzione per l'inadempimento del dovere di lavorare, Francesco Colitto, relatore nella Commissione dei Settantacinque per le parti sul lavoro, così si esprimeva illustrando il progetto di Costituzione nella seduta del 3 maggio 1947: «Lavoro è, nella accezione più comprensiva e universale, qualsiasi attività per la quale le facoltà dell'uomo, abbandonando l'inerzia, passano dalla casualità potenziale alla causalità attuale. E poiché l'individuo vive una vita, che è legata organicamente a quelle del complesso sociale, sì che comuni sono la grandezza e la decadenza, la floridezza e le difficoltà, i benefici e le sofferenze, egli deve contribuire attivamente a produrre quel patrimonio del quale egli pure vive. Il lavoro è, quindi, un dovere sociale. Siamo, però, sempre nel campo della morale, non nel campo strettamente giuridico [...]. Il dovere sociale di lavorare diviene giuridico soltanto quando sia liberamente assunto con contratto esplicito od implicito. È assurdo stabilire una sanzione per un dovere non giuridico. Ecco perché non sembra da approvare il capoverso (*l'ultimo del progetto di articolo 31, poi divenuto 4*) in cui si stabilisce che l'adempimento del predetto dovere è 'condizione per l'esercizio dei diritti politici'» (*Ass. Cost., seduta del 3 maggio 1947*). Il terzo comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione intendeva infatti condizionare l'esercizio dei diritti politici all'adempimento del dovere del lavoro. Furono presentati

vari emendamenti volti a sopprimere tale terzo comma, come infine fu deciso. L'argomento più forte a sostegno di questa soppressione fu il fatto che esso contrastava con l'articolo 3, nel quale si fa dipendere l'esercizio di tutti i diritti civili e politici dalla semplice qualità di essere cittadino (in tal senso, tra gli altri, l'intervento del deputato DC Gabrieli nella seduta dell'8 maggio). E così il collega Zotta, nella medesima seduta: «Svuotato il termine lavoro del suo contenuto etico; cioè della condizione della sua obiettività ed universalità, e ristretto ad una nozione giuridica, cioè ad un obbligo di fare con minaccia di sanzione, ecco allora la grande questione: che cosa è il lavoro? E la risposta la darà la forza politica predominante nel momento. Si profila così, nel delineare il concetto, una pericolosa incertezza».

L'articolo 31 fu infine spostato dal Titolo terzo al Titolo primo, divenendo l'articolo 4 e rientrando quindi tra i principi fondamentali della Costituzione.

L'articolo 31 risulta pertanto, nel suo complesso, così approvato:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta ».

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 31 (attuale 4) della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 31 (now 4) of the Italian Constitution

Protecting work in all its forms

Article 35

The Republic protects work in all its forms and practices.

It provides for the training and professional advancement of workers.

It promotes and encourages international agreements and organisations which have the aim of establishing and regulating labour rights.

It recognises the freedom to emigrate, subject to the obligations set out by law in the general interest, and protects Italian workers abroad.

While debating article 35, on 8 May 1947, it was immediately pointed out that the Republic's commitment to the protection of work in all its forms was a general statement of principle, included in the opening passages of Title III so as to allow future law-makers to introduce appropriate protection measures depending on the requirements of the moment. Some Assembly members considered it redundant, a sheer repetition of the notion already enshrined under article 1 on labour as a founding element of the Republic. Assembly member Colitto, rapporteur for the third sub-committee, pointed out that the right/duty to work necessarily envisages the need to ensure its protection for the enjoyment of the right and the fulfilment of the duty. The Assembly members also included, as part of the range of protections, the principle of assured professional advancement through adequate training, embedded in the second paragraph.

The third paragraph was presented by Assembly member Guidi Cingolani during the debate of 3 May, who passionately upheld the principles endorsed by the Declaration of Philadelphia in May 1944 (XXVI session of the International Labour Conference) on freedom and dignity of labour and on every country's commitment to fight against poverty and material needs, supporting unions and freedom of association.

The wording of the fourth paragraph, which gradually tends to abolish limits to the free movement of workers, was the result of the acceptance of two proposals: one submitted by Assembly member Dominedò, for the wide recognition of the freedom to emigrate, and the other by Assembly member Foa, for the protection of Italian work abroad.

La tutela del lavoro in tutte le sue forme

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 30

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Questo articolo apre, nel testo attuale della Costituzione, il Titolo terzo sui rapporti economici. Fu modificato nel corso dell'esame in Assemblea, l'8 maggio 1947, includendo le disposizioni dell'attuale secondo comma e del quarto comma.

Nella sua Relazione per la Sottocommissione, Francesco Colitto spiegava: «Da questi due concetti ('lavoro-dovere' e 'lavoro-diritto') che costituiscono quasi due aspetti dello stesso problema deriva indeclinabilmente la necessità di una tutela del lavoro, e cioè di un diritto del lavoratore a vedere tutelare il suo lavoro. È ovvio infatti che senza tutela non sarebbe pienamente realizzato il dovere del lavoro, che nei singoli casi potrebbe ridursi ad una

prestazione insufficiente o socialmente inutile; e non sarebbe del pari pienamente realizzato il diritto al lavoro, in quanto non sarebbe garantito il soddisfacimento d'un minimo indispensabile alla soddisfazione dei bisogni individuali. [...] Ora scopo appunto della tutela del lavoro è non solo di garantire, nell'interesse privato dell'imprenditore e del lavoratore, un equilibrio contrattuale più necessario degli altri rapporti di scambi, ma di elevare il lavoratore come forza produttiva e sociale».

Il deputato Zotta, nella discussione dell'8 maggio, sostenne l'inutilità di mantenere in Costituzione una nuova disposizione a tutela del lavoro: «Il primo comma dice che la Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, ed esprime perciò un concetto già contenuto nel primo articolo delle disposizioni generali della Costituzione. Il medesimo concetto, poi è stato ribadito nell'articolo 3, quando si è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, politica e giuridica del paese. Si è inteso valorizzare il lavoro mettendolo a fondamento della società e rendendo così operativa l'eguaglianza di diritto, che finora appariva soltanto come una vaga aspirazione. [...] A raggiungere l'intento è stato assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale. Perché ora si deve affidare ad un nuovo articolo la ripetizione dello stesso concetto?» Il Presidente della terza Sottocommissione, Ghidini replicava: «Esso (*l'articolo, ed in particolare il primo comma*) è una dichiarazione di principio o di ordine generale che non costituisce una vana ripetizione dell'articolo 1, ove è detto che la Repubblica ha come fondamento il lavoro. Il concetto è indubbiamente diverso. Qui si tratta di provvedere di dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell'assetto sociale. [...] Una disposizione di carattere generale che consenta al legislatore di domani altre forme di tutela non ci sembra inutile o

superflua. Né va trascurato il fatto che la disposizione è in armonia anche formale con tutto il resto della Costituzione perché ad ogni titolo è sempre premessa una disposizione di carattere generale».



Mario ZOTTA



Angela Maria GUIDI CINGOLANI

Members of the Constitutional Assembly

Il secondo comma originariamente non si trovava in questa posizione, ma fu estrapolato dal testo di un altro articolo e gli fu dato particolare rilievo per iniziativa di Aldo Moro, che nella seduta pomeridiana del 13 maggio 1947 così si esprimeva: «Nell'articolo [...] vi è un accenno all'elevazione professionale dei lavoratori. Si è notato da parte mia che è un accenno troppo limitato. Sembra opportuno che in un Titolo che tratta dei rapporti economici e fa riferimento al lavoro agricolo ed anche a quello industriale vi sia riferimento all'impegno che lo Stato naturalmente assume di preparare dal punto di vista professionale i lavoratori, tanto che il rendimento del loro lavoro sia il massimo possibile. Ricordo a questo proposito che varie proposte in questo senso furono presentate, in sede di rapporti etico - sociali, trattando del tema della scuola, da parte di amici del mio partito

e di altri partiti. Furono presentati emendamenti tendenti a ottenere il riconoscimento del compito che lo Stato assume per favorire la istruzione professionale. E furono questi emendamenti, in quella sede, rinviati per la loro trattazione in questa, nella quale sembrava più opportuno trattarne, in vista della materia del lavoro di cui si occupa questo Titolo. Mi pare giunta l'ora di sciogliere quella riserva e di affermare che la Repubblica promuove la formazione professionale e l'elevazione dei lavoratori. Si è preferita la parola 'formazione' all'altra 'istruzione', perché qui si vuol mettere in rilievo che la Repubblica assume il compito non solo d'istruire in senso tecnico, ma anche di formare le mentalità e la tecnica per il lavoro professionale. Ciò soprattutto per i giovani ma anche per gli anziani. Si aggiunge 'l'elevazione professionale' come indicazione sintetica di un complesso di provvedimenti tendenti ad ottenere un livello più alto di vita professionale, culturale e tecnica dei lavoratori italiani».

Il comma sulla libertà di emigrazione e sulla tutela del lavoro italiano all'estero fu anch'esso il risultato di modifiche apportate il Assemblea nella seduta dell'8 maggio. Da un lato, un emendamento presentato dall'onorevole Dominedò estropolava una formula presente nell'articolo 10 del progetto ('Ogni cittadino ha il diritto di emigrare, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge'), dall'altro una proposta emendativa firmata Vittorio Foa, aggiungeva la formula sulla tutela del lavoro all'estero. Dominedò affermava: «Lo scopo del mio emendamento era quello di far sì che fosse pienamente riconosciuta nella Costituzione la libertà di emigrazione senza condizionarla alla eventualità di deroghe illimitate da parte della legge. [...] Chi ricordi le gravi ferite portate al diritto di emigrare per ragioni militariste, nazionaliste o razziste, vorrà riconoscere la necessità che domani sia preservato da

altri pericoli il diritto dell'uomo alla piena espansione della propria personalità e quindi il diritto di partecipare alla vita della comunità dei popoli da parte di chi, per dirla con Mazzini, può amare tutte le patrie perché ama veramente la propria». Mentre Foa sosteneva: «Ho presentato questo emendamento perché ritengo opportuno che la Costituzione italiana contenga, oltre l'impegno per la Repubblica di favorire e promuovere accordi internazionali nel campo del lavoro, una esplicita menzione per quello che riguarda la libera circolazione dei lavoratori. Ragioni di carattere economico suggeriscono soprattutto in questa fase storica una esplicita menzione di questo argomento, non solo come impegno e garanzia di carattere interno, ma anche come impegno di carattere internazionale.»

L'adesione agli accordi internazionali in materia di lavoro fa implicitamente riferimento all'impegno dell'Italia a vincolarsi ai principi posti a base dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ribaditi nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944, nel corso della prima sessione dell'Organizzazione dopo lo scoppio della Guerra, e inseriti nello strumento di revisione dello Statuto dell'OIL adottato a Montreal nell'ottobre del 1946. La deputata Guidi Cingolani, nella seduta del 3 maggio, ricordava «il vasto movimento di idee che fin dal secolo scorso ha preluso alle prime forme di organizzazione internazionale del lavoro, dalla prima associazione internazionale sorta in Svizzera fino a quel congresso di Washington del 1919 dove fu costituita l'attuale Organizzazione Internazionale del Lavoro». Essa ricordava come l'Italia avesse sempre partecipato ai lavori di questa organizzazione, rievocava la Sessione della Conferenza internazionale del lavoro tenuta a Filadelfia nel maggio del 1944, mentre il mondo si avviava ad uscire dalla Guerra, e la successiva sessione di Montreal del 1946, da cui era nata la nuova Organizzazione internazionale del Lavoro i cui principi sulla libertà e la

dignità del lavoro e sull'impegno di ogni nazione di lottare contro la miseria e il bisogno erano stati assunti da ciascuno stato membro. «L'Italia ha interesse particolare all'Organizzazione internazionale del lavoro in quanto le sue forze del lavoro costituiscono una delle sue principali ricchezze e dal miglioramento delle condizioni di lavoro ed assistenziali dei lavoratori essa può trarne i migliori benefici», diceva la Guidi Cingolani, ed aggiungeva: «È quanto mai opportuno che in occasione della nuova Costituzione italiana i principi di Filadelfia vengano menzionati almeno nella discussione [...]. Ho rilevato che nel nostro testo c'è una sostanziale fedeltà a quanto fu proclamato come alimento alla speranza del mondo ancora praticamente in guerra per realizzare una nuova solidarietà umana».

L'articolo 30 risulta pertanto, nel suo complesso, così approvato:

« La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
 Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.
 Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi sanciti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero ».

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 30 (diventato 35) della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 30 (now 35) of the Italian Constitution



*Il Nuovo Corriere della Sera, 4 maggio 1947
 Article regarding protection of work published in the newspaper
 Il Nuovo Corriere della Sera of 4 May 1947*



*Il Popolo, 9 maggio 1947
 Article regarding protection of work published in the newspaper
 Il Popolo of 9 May 1947*

Dignity of labour

Articolo 36

Workers have the right to a remuneration commensurate to the quantity and quality of their work and in any case such as to ensure them and their families a free and dignified existence.

Maximum daily working hours are established by law.

Workers have the right to a weekly rest day and paid annual holidays.

They cannot waive this right.

The wording of the first paragraph of article 36 was proposed by Fanfani to the third sub-committee on 12 September 1946. Two objections were immediately raised: whether the remuneration of workers should be related to the needs of their families too, which – as Francesco Colitto pointed out – would lead to disparity among workers; and whether ‘quantity and quality of work’ should be considered a parameter for remuneration, because – as the members from the Communist trade unions pointed out – wages are established in the collective bargaining agreement according to the working category and level of skill, not according to quality and quantity. Fanfani replied that this did not prevent the possibility of including, in collective agreements, specific bonuses for the most industrious workers, and that the parameter of quantity and quality was appropriate for determining remuneration. During the general debate, Communist member Bibolotti proposed and strongly upheld the principle of a minimum wage, as well as that of the maximum daily working hours, recalling the workers’ struggles to be free from exploitation. The Assembly hence approved that the maximum daily working hours were to be established by law. The wording of the third paragraph, concerning weekly rest and holidays, was proposed by Lelio Basso and replaced the original wording, “right to rest shall be guaranteed”, which was deemed too blunt and shallow.

Dignità del lavoro

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 32

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.

Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite.

Questo articolo della Costituzione impegna lo Stato alla tutela del benessere dei lavoratori. In sede di terza Sottocommissione, nella seduta del 12 settembre 1946, Fanfani, che lo propose, diceva di ritenere che: «Dopo aver affermato il diritto al lavoro [...], è razionale stabilire in un articolo il diritto del lavoratore ad un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e che tenga conto delle sue necessità personali e familiari». Spiegava Fanfani: «L'aggiunta della parola 'familiari' è stata apportata anche in considerazione della preoccupazione [...] se lo Stato non debba andare incontro agli oneri che

dovranno sopportare i genitori per il fatto di avere una famiglia, e alla convenienza di creare una situazione possibilmente non disagiata a quelle persone che attendono permanentemente ai lavori di casa e che non percepiscono un salario a questo titolo [...]». In sede di discussione generale in Assemblea, il 10 maggio 1947, il deputato Colitto manifestò dubbi sul fatto che la retribuzione del lavoratore debba essere commisurata anche alle esigenze della sua famiglia: «perché una norma siffatta imporrebbe di certo discriminazioni tra lavoratori, che pure prestano lavoro della stessa qualità e nella stessa quantità, il che mi sembra sia da escludere». E qui Colitto proponeva di parametrare la retribuzione 'alle esigenze dell'economia nazionale'. La corrente sindacale di sinistra, con Giuseppe Di Vittorio, si oppose in un primo tempo alla dizione 'proporzionata alla quantità e qualità del lavoro'. In sede di terza Sottocommissione, nella seduta del 12 settembre 1946, così si espresse Di Vittorio sulla proposta di Fanfani: «D'accordo col principio informatore dell'articolo e l'opportunità di riferire la remunerazione del lavoratore anche ai bisogni della famiglia, tuttavia con la formulazione proposta (ritengo) che lo Stato invada un campo che è più specifico del sindacato. Desidererei che fosse ben chiarito che nell'azione di tutela diretta ad assicurare al lavoratore una remunerazione adeguata ai propri bisogni (che è funzione specifica del sindacato) lo Stato asseconda nei suoi compiti il sindacato». Inoltre Di Vittorio manifestava perplessità «circa l'opportunità di inserire nella Costituzione una norma secondo la quale la remunerazione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...] In Italia col contratto collettivo di lavoro si determina il salario per categoria e per specializzazione, non per quantità o per qualità di lavoro individuale compiuto». Fanfani replicò che: «Quando il contratto di lavoro determina un

salario-orario, cioè una retribuzione rispetto alla quantità, lo determina per categorie e tiene conto della qualità del lavoro compiuto. Vi sono contratti collettivi, o possono esservi domani, in cui si tenga conto anche di un certo premio ai lavoratori più solerti. Nel nostro sistema esiste e può continuare ad esistere. [...] Non vedo quindi una contraddizione».



La Domenica del Corriere, 11 settembre 1949

Article about night workers published in La Domenica del Corriere of 11 September 1949

Il comma che riguarda la durata massima della giornata lavorativa fu introdotto durante l'esame in Assemblea, il 10 maggio, con un emendamento del deputato comunista Bibolotti, che affrontava anche il tema del salario familiare proponendo questa formulazione 'Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge'. Spiegava così il suo pensiero: «Questa mia proposta tende a rendere sem-

pre più effettive le norme della nuova vita democratica del nostro Paese. Il concetto di salario minimo è estensivo, indubbiamente, al concetto di assistenza al lavoratore. Per quanto noi oggi pensiamo all'assistenza con criteri non più elemosinieri, ma partendo da un punto di vista di giustizia e di diritto sociale, tuttavia il salario minimo individuale e familiare viene a costituire oggi nella società moderna la garanzia dell'eliminazione, nel campo del lavoro, del pauperismo, della miseria nera, viene cioè a sancire un principio nuovo e moderno, secondo il quale non è lecito ad alcuno di sfruttare l'opera del lavoratore senza assicurargli un minimo di retribuzione, retribuzione che non deve essere lasciata all'arbitrio dell'assuntore d'opera, ma che appunto propongo sia stabilita dalla legge. Risponde questa mia proposta allo stesso criterio che ispira il legislatore là dove esso sancisce la durata massima del lavoro. La lotta del lavoratore, attraverso decenni e decenni per la conquista delle otto ore, è oggi consacrata dalle regole, dalle consuetudini e dalle leggi; ma è bene che nella Costituzione della nuova Repubblica italiana tanto il principio del salario minimo, quanto quello della limitazione della giornata lavorativa trovino consacrazione in un'affermazione di principio.». Ghidini, a nome della Commissione, dichiarò che condivideva i concetti espressi nell'emendamento, ma rimetteva all'Assemblea la decisione circa l'opportunità e la necessità di includerli nella legge costituzionale. Contro l'emendamento di Bibolotti si espresse Gronchi: «A noi pare, nel merito, che il salario individuale e familiare non possa essere stabilito dalla legge. Mi pare che praticamente si miri in tal modo a disciplinare una materia estremamente varia e diversa a seconda dei settori produttivi. È un compito contrattuale questo. [...] Osservo che volendo introdurre nella Costituzione dei concetti prevalentemente particolari, ne snaturiamo il carattere che deve essere normativo». L'Assemblea, votando l'emendamento Bibolotti per

parti separate, ne approvò solo la seconda parte, relativa all'intervento legislativo solo per quanto riguarda l'orario di lavoro.

L'irrinunciabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali, sancita dall'ultimo comma dell'articolo, fu introdotta per un'iniziativa di Lelio Basso in Sottocommissione, nella seduta del 16 ottobre 1946. Egli riteneva che l'originaria formulazione proposta 'Il diritto al riposo è garantito' non fosse sufficiente a tutelare la sanità fisica del lavoratore. Affermava: «Ci sono altre Costituzioni le quali parlano specificatamente di riposo settimanale e di riposo annuale. L'affermazione di un diritto al riposo, come è stata enunciata [...] rappresenta una delle tante norme vuote che una Carta costituzionale deve evitare, in quanto il concetto di riposo affermato in un modo così elastico non rappresenta assolutamente una garanzia per il lavoratore. Oggi gli operai i quali rinunziano alle ferie, ricevono un'ulteriore paga, pari alla paga normale; ora, se questo fatto su un piano economico può essere considerato giusto, non altrettanto può dirsi se si riguarda la questione dal punto di vista fisico del lavoratore.»

L'articolo 52 risulta, nel suo complesso, così approvato:

« Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.

« La durata della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

« Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite ».

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 52 (attuale 36) della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 52 (now 36) of the Italian Constitution

Labour and women

Article 37, first paragraph

Working women are entitled to equal rights and, for comparable jobs, equal pay as men. Working conditions must allow women to fulfil their essential role in the family and ensure appropriate protection for the mother and child.

The acknowledgement of full equality between men and women, affirmed as a founding principle under article 3 of the Constitution and politically enforced through the introduction of universal suffrage starting from the first local elections in 1946 and the referendum of 2 June 1946, was duly confirmed by granting women the right to work. Some Assembly members, including Nilde Iotti, pointed out that the right to work is a crucial step towards a full empowerment of women, setting them free from inferiority and social backwardness. Others claimed that the path to social progress indeed required the removal of legal barriers that hindered the development of women's personality and their participation in the country's economic, social and political life. Among the other women who took part in the debate were Angelina Merlin and Teresa Mattei: together with all the women Assembly members they fought to uphold the role of women in the reconstruction and growth of the country.

In the Constituent Assembly, the debate on article 37 also focused on the specific rights of working mothers, in order to protect motherhood, unanimously proclaimed an "essential function" of women. To this end, some women members of the Assembly, including Maria Federici, called for concrete initiatives, such as the setting up of breastfeeding rooms, crèches and nursery schools in factories.

Il lavoro della donna

Articolo 37, primo comma

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 33

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

«Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana finalmente cittadina della nostra Repubblica. Ancora poche Costituzioni nel mondo riconoscono così esplicitamente alla donna la raggiunta affermazione dei suoi pieni diritti. Le donne italiane lo sanno e sono fiere di questo passo sulla via dell'emancipazione femminile e insieme dell'intero progresso civile e sociale. [...] E' nostro convincimento che nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile; e per emancipazione non intendiamo già solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità femminili, ma intendiamo un effettivo progresso e una

concreta liberazione per tutte le masse femminili e non solamente nel campo giuridico ma non meno ancora nella vita economica, sociale e politica del Paese» (*Assemblea Costituente, intervento di Teresa Mattei, seduta pomeridiana del 18 marzo 1947*).



La Domenica del Corriere, 4 agosto 1946

Article about the 21 women members of the Constitutional Assembly published in La Domenica del Corriere of 4 August 1946

Nella sua Relazione sul tema della famiglia presentata alla prima Sottocommissione, Nilde Iotti dichiarava: «Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che

la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina. A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista l'indipendenza, base di una vera e compiuta personalità [...]».



La Domenica del Corriere, 19 settembre 1948

"Make room for women!", article published in La Domenica del Corriere of 19 September 1948

L'articolo della Costituzione sul lavoro femminile fu esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 10 maggio 1947. Un punto di discussione riguardò il parametro per stabilire il senso, la misura della parità. Nel corso della discussione affiorarono dubbi sull'interpretazione dell'espressione 'parità di lavoro' e vi fu chi propose di aggiungere anche 'a parità

di rendimento' con l'intento di riconoscere pari trattamento a fronte di prestazioni pari in termini qualitativi e quantitativi. La deputata Angelina Merlin era dell'opinione che quest'ultima espressione fosse più corretta: «Perché la valutazione del rendimento può essere pari, pur se il lavoro si esplica in campi diversi, campi ai quali la donna può accedere e deve accedere, nell'interesse della collettività, anche se la natura l'ha consacrata ad essere madre, il che non esaurisce né circoscrive la sua attività». L'introduzione del concetto di 'parità di rendimento' fu tuttavia scartata perché, come disse il Presidente della terza Sottocommissione Ghidini: «la frase 'a parità di lavoro' è così lata e comprensiva da rendere inutile qualsiasi specificazione».



Teresa MATTEI

Members of the Constitutional Assembly



Nilde IOTTI

Tra gli interventi, nella seduta del 10 maggio si ricordano quelli di Maria Federici (DC), Angelina Merlin (Socialista) Teresa Mattei (Comunista). Le deputate costituenti si batterono tutte per la parità e per garantire alle donne lavoratrici il riconoscimento della piena partecipazione alla vita produttiva e alla crescita dell'Italia, dopo che il periodo difficile della guerra ne aveva confermato il ruolo da protagoniste; vollero, però, anche

difendere le funzioni della maternità, dichiarata 'essenziale', e della cura della prole.



Maria FEDERICI



Lina MERLIN

Members of the Constitutional Assembly

Federici: «Questo articolo è un riflesso vivo delle gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana. Da qui a pochi anni noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale, [...] per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavoratori di sesso diverso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Così pure ci dovremo meravigliare di aver dovuto stabilire come norma costituzionale che le condizioni di lavoro, per quanto riguarda la donna, debbano consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e -io aggiungo- materna. Eppure, se tanto dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per le ragioni che permangono, che regolano e che influenzano il lavoro femminile».

Angelina Merlin avrebbe eliminato l'espressione che dichiara la maternità una funzione 'essenziale' della donna, sia perché la considerava un pleonasma, sia nel sospetto che «I redattori hanno voluto usare quel termine con il significato limitativo che consacrerrebbe un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale.»

Tutte le deputate, comunque, firmarono l'emendamento che aggiunge al primo comma dell'articolo le parole 'ed assicurano alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione'. Federici: «Ci eravamo trovate d'accordo su questo fatto: che nell'articolo dovesse essere ben chiara una espressione che volesse suonare protezione alla madre ed al bambino, considerando specialmente che qui il bambino, molto spesso, segue la madre nella fabbrica, nelle sale d'allattamento, oppure nei nidi e negli asili. [...] Siamo stati d'accordo sin dal primo momento, nella Sottocommissione, nella Commissione plenaria, e siamo d'accordo anche qui con le colleghe degli altri settori, che noi intendiamo di affermare che le condizioni di lavoro siano favorevoli per la lavoratrice madre e quindi anche per il suo bambino». La stessa Federici aveva dichiarato: «Le sale di allattamento, i nidi e gli asili per i piccoli ospiti delle fabbriche siano cosa reale ed efficiente ovunque, e non simbolica». Teresa Mattei: «Questo è il terzo Titolo che riguarda i rapporti economici, e in questa sede appunto deve essere affermato il dovere di protezione della madre lavoratrice e del figlio della madre lavoratrice. È una cosa ben diversa della protezione che lo Stato deve assicurare indistintamente a tutte le madri e a tutti i fanciulli, che è già stata considerata nel Titolo II. Se noi vogliamo assicurare qui questa forma protettiva alle madri lavoratrici ed ai loro fanciulli, dobbiamo esplicitamente dichiararlo». E Angelina Merlin: «Dinanzi all'augusta funzione della maternità tacquero le divisioni di parte e sentimmo tutti che, se la Costituzione deve essere quell'atto fondamentale e solenne per cui si traducono in norme i rapporti fra le esigenze etiche, sociali, economiche e gli ordinamenti giuridici, non potevamo che dar valore di legge ad una rivoluzione già compiuta nella nostra coscienza di donne. Noi sentiamo che la maternità [...] deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più

sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale».

PRESIDENTE. L'articolo 33 risulta, pertanto, nel suo complesso, così approvato:

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro debbono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione».

Ricordo che, per decisione in sede di esame dell'articolo 32-bis, occorre aggiungere all'articolo 33 i seguenti commi:

«La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

«La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'attuale articolo 37, primo comma, della Costituzione
Record of the final approval of the text of the current article 37, first paragraph, of the Italian Constitution



Il Nuovo Corriere della Sera, 11 maggio 1947
Article about the right of workers published in the newspaper
Il Nuovo Corriere della Sera of 11 May 1947

Labour and children

Article 37, second and third paragraphs

The law establishes the minimum age for paid labour.

The Republic protects the work of minors by means of special provisions and guarantees them the right to equal pay for equal work.

We owe the second and third paragraphs of article 37 to an additional proposal submitted by Assembly member Corbi, of the Communist group. Whilst criticising the backwardness of Italian welfare laws of the time (which did not envisage any form of protection from exploitation and from exhausting work in hazardous conditions, inadequately paid too), he insisted on the need to do justice to young workers. Corbi blamed Fascism and its aftermath for the big problem of young workers' exploitation. He said the social system had to be changed, in the interest of the entire nation. However, the indication of 16 years of age as the minimum working age was not carried, for it was considered too rigid vis-à-vis the many different types of works. Assembly member Mario Cingolani proposed entrusting the parliament with the task of establishing the minimum working age, depending on the circumstances and the type of work involved.

Il lavoro dei minori

Articolo 37, secondo e terzo comma

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto a parità di retribuzione.

Testo proposto dalla commissione dei Settantacinque

Articolo 32-bis

È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16. La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Nella seduta antimeridiana del 10 maggio furono discusse e approvate le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'attuale articolo 37. In origine questi due commi erano stati proposti come emendamento da un gruppo di deputati comunisti. L'emendamento era il seguente: 'È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16. La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione'.

Nell'illustrare l'emendamento, il deputato Bruno Corbi faceva notare quanto grande fosse la massa di giovani iscritti all'epoca ai sindacati, giovani che compivano lavori pericolosi e faticosissimi senza adeguata tutela, data la denunciata arretratezza della legge allora vigente sulla protezione del lavoro giovanile.

Corbi diceva: «Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione su una lacuna a parer mio grave che si riscontra in questo progetto di Costituzione. Infatti essa non si occupa in nessun modo dei giovani lavoratori. È vero che dei giovani si è parlato quando si è trattato della scuola, ma si sa che non tutti i giovani in Italia hanno la fortuna o la possibilità di essere studenti, anche quando lo vorrebbero, e che vi sono in Italia su sei milioni di iscritti ai sindacati circa un milione e mezzo di giovani lavoratori. Di qui l'urgenza, la necessità, di disciplinare e di garantire il lavoro dei giovani così come si è fatto per gli adulti, così come si è fatto per le donne. [...] Orbene, io credo che se ai giovani non vengono riconosciuti certi diritti, gli stessi diritti che sono stati riconosciuti alle donne lavoratrici diverrebbero inefficaci, perché gli imprenditori troverebbero il modo di utilizzare i lavoratori giovani anziché sottomettersi a quelle disposizioni che garantiscono il lavoro delle donne. Quindi è necessario rendere giustizia ai giovani lavoratori».



Due immagini di lavoro minorile sulla
Domenica del Corriere del 9 marzo e 18 maggio 1947
Two images of child labour published in the newspaper
Domenica del Corriere of 9 March and 18 May 1947



Bruno CORBI



Mario CINGOLANI

Members of the Constitutional Assembly

Corbi descriveva l'arretratezza della legislazione italiana sul lavoro minorile e le terribili condizioni in cui si svolgeva il lavoro di moltissimi minorenni, soprattutto nel meridione, con gravi rischi per la loro salute e il loro sviluppo. Egli attribuiva la situazione alle conseguenze del fascismo, ad un sistema sociale che andava cambiato «non solo nell'interesse di tante giovani vite, ma nell'interesse nazionale». Diceva: «Potrei fare un lungo elenco di dolori, di miserie e di ingiustizie. Questi giovani lavoratori sacrificano non soltanto quanto ad essi compete per il lavoro che compiono, ma anche la possibilità di vivere come cittadini. Sacrificano la loro gioia, la loro gioventù, il loro diritto alla vita. Dobbiamo affrontare questo problema e dobbiamo risolverlo, per tutti: per i giovani operai, per i contadini e per le mondariso che non conoscono condizioni di vita degne di una società civile, moderna. [...] Questo articolo aggiuntivo che ho proposto vuole essere un impegno, un dovere per i legislatori [...] questo deve essere, io credo, il compito dei costituenti di oggi».

Cingolani propose di far diventare questo articolo aggiuntivo la seconda parte dell'articolo sul lavoro delle donne, poiché si era

sempre parlato in modo univoco della protezione della donna e del fanciullo. «Non possiamo dimenticare che l'inizio della legislazione sociale in tutto il modo si è avuto proprio per questo grido di dolore che veniva da tutti quei luoghi di produzione nei quali era occupata la mano d'opera minorile e femminile. Il lavoro della donna e del fanciullo è stato il primo oggetto delle cure e delle premure di quanti si sono dedicati alla redenzione del popolo lavoratore.»

Cingolani, nell'esprimere i suoi dubbi sull'indicazione di un'età precisa per fissare il limite del lavoro minorile concordò tuttavia con la necessità di introdurre una legislazione sociale a tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne, affidando al legislatore il compito di regolamentare secondo l'opportunità e il tipo di occupazione l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro. Cingolani indicava anche esempi di 'scuole operaie' come quella fondata a Città di Castello da Giulio Pierangeli per i giovani che, non potendo o non volendo frequentare la scuola, ricevevano una formazione pratica e talvolta retribuita per imparare a svolgere svariati mestieri nelle botteghe e nelle fabbriche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Corbi, con la modificazione proposta dall'onorevole Cingolani, restando inteso che, in caso di approvazione, esso verrà trasferito alla fine dell'articolo 33:

«La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

«La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

(È approvato.)

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo degli attuali commi secondo e terzo dell'articolo 37 della Costituzione

Record of the final approval of the text of the current second and third paragraphs of article 37 of the Italian Constitution

PRESIDENTE. L'articolo 33 risulta, pertanto, nel suo complesso, così approvato:

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro debbono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione».

Ricordo che, per decisione in sede di esame dell'articolo 32-bis, occorre aggiungere all'articolo 33 i seguenti commi:

«La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

«La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'attuale articolo 37 della Costituzione

Record of the final approval of the text of the current article 37 of the Italian Constitution

Social assistance and welfare

Article 38

Every citizen unable to work and without the necessary means of subsistence shall be entitled to welfare support.

Workers shall be entitled to adequate means for their living requirements in case of accidents, illness, disability, old age and involuntary unemployment.

Physically and mentally disabled persons shall be entitled to education and vocational training.

Responsibilities under this Article shall be entrusted to entities and institutions established or supported by the State.

Private-sector assistance may be freely provided.

The wording of the article on assistance and social security was drafted during a lengthy Assembly debate in the afternoon of 10 May 1947. The Constitution Committee had submitted to the Constituent Assembly a text based on the report of Assembly member Giuseppe Togni (Christian Democrats). The wording drafted in the Sub-committee had been amended and integrated following the proposals of several members, including Maria Teresa Noce, Angela Merlin, Amintore Fanfani, Paolo Emilio Taviani, in the sitting of 11 September 1946. The article is complex and addresses the issue of social security (a form of voluntary economic support that derives from the work performed) and assistance (a form of subsistence provided by society to people who are not able, for temporary or permanent reasons, to provide for themselves through work). The debate unveiled the need to ensure to physically and mentally disabled persons not only assistance, but also instruments to receive vocational training, as far as this was possible; the requirement of non-discrimination in access to assistance and welfare and the State's commitment to directly provide or integrate assistance and security, not as a monopoly, but by also ensuring the freedom to resort to private-sector assistance.

Assistenza e previdenza

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque

Articolo 34

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori, in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.

La formulazione dell'articolo sulla assistenza e previdenza fu elaborato nel corso di una lunga discussione svoltasi in Assemblea nel pomeriggio del 10 maggio 1947. La Commissione per la Costituzione aveva proposto alla Costituente un testo basato

sulla relazione del deputato Giuseppe Togni (gruppo DC). Egli, dichiarando che la Costituzione deve ispirarsi ai postulati della convivenza pacifica e di una solidarietà umana sempre più intensa e responsabile, affermava che essi debbono essere «accentuati con particolare concretezza nel settore dell'assistenza e previdenza», due aspetti univocamente intesi. Nella sua relazione Togni scriveva che la responsabilità dello Stato di garantire ai cittadini le condizioni nelle quali il diritto al lavoro possa pienamente svilupparsi «trova limitati i propri effetti dalle inevitabili circostanze che, temporaneamente o permanentemente, precludono la possibilità di lavoro ai singoli individui [...] periodi di sosta forzata per malattia, infortunio, gravidanza della donna, carenza di lavoro e conseguente disoccupazione»; indicava altresì «l'incapacità lavorativa dovuta a cause fisiche e psichiche (infermità fisiche e mentali) costituzionali o sopravvenute, che, senza l'intervento della previdenza, porrebbe l'individuo al di fuori delle garanzie vitali. [...] Altro fenomeno inevitabile, la vecchiaia, deve pur essa appoggiarsi ad un sistema assicurativo, che coroni una vita di lavoro, allontanando ogni pena altrimenti connessa con l'inabilità e con l'invalidità». Togni dichiarava di essersi ispirato ai principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale espressi nella Costituzione francese approvata il 29 aprile del 1946. Ma precisava: «Garanzia di vita, garanzia di sostentamento; ma le espressioni non devono indurre a concezioni ristrette, analoghe a quelle che potrebbero scaturire dal concetto di beneficenza o di carità. La previdenza e l'assistenza, infatti, hanno e devono avere una più elevata e precisa fonte: il diritto di tutti e di ciascuno verso l'Ente collettività e non la semplice facoltà discrezionale più o meno patetica». Ogni cittadino, per il fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizioni di poter far fronte alle minime esigenze della vita e que-

sto, nella relazione di Giuseppe Togni, è indicato come un obbligo che incombe alla collettività. Tuttavia egli afferma: «Non ho voluto affrontare il problema, molto dibattuto, se l'assistenza e la previdenza debbano essere a carico dello Stato o della produzione, ovvero a carico dell'uno e dell'altra, perché mi sembra che rivesta un carattere secondario che dovrà comunque essere precisato dalle leggi speciali: l'essenziale è l'affermazione che spetta alla collettività di corrispondere alle esigenze determinate da particolari situazioni di carenza economica». L'assistenza e la previdenza - precisava Togni - sono due aspetti molto vicini l'uno all'altro ma diversi nelle premesse: la previdenza deriva dal lavoro effettuato, l'assistenza è una forma generica di intervento della collettività. La prima è volontaria (anche quando la legge la impone) perché vi è il concorso economico diretto del lavoratore, la seconda non è volontaria ma dipende dall'iniziativa della collettività. «Noi intendiamo, con la formulazione dell'articolo 34, metter in luce la differenza che corre fra 'assistenza' e 'previdenza' nonché di stabilire il campo entro il quale si debbano attuare le due provvidenze. Vogliamo anche stabilire chi siano i titolari sia del diritto all'assistenza e alla previdenza che dell'obbligo correlativo».

La relazione di Togni fu oggetto di un dibattito articolato e ampio nella seduta della Terza Sottocommissione dell'11 settembre 1946. Il testo formulato in Sottocommissione modificato e integrato dagli interventi di numerosi deputati tra i quali Maria Teresa Noce, Angelina Merlin, Amintore Fanfani, Paolo Emilio Taviani, fu poi esaminato dall'Assemblea il 10 maggio 1947.

Anche in questa seduta gli interventi furono numerosi. Il relatore accolse, rispetto alla proposta della Commissione, alcuni emendamenti proposti da esponenti di vari gruppi che richiamavano la necessità di indicare esplicitamente nell'articolo i cittadini disabili e i minorati, sia fisici che psichici, come destinatari

del diritto all'assistenza e alla educazione professionale. Tali furono gli emendamenti presentati da Renzo Laconi, comunista, Ugo Rodinò, democristiano, Francesco Colitto, Fronte liberale democratico dell'Uomo qualunque. Laconi: «Un'altra modificazione consiste nell'introduzione, dopo il secondo comma, di una parte riguardante gli inabili ed i minorati. [...] La richiesta è venuta in particolare da determinate categorie di invalidi, di inabili e di minorati, come i ciechi che si trovano in una situazione particolarmente difficile e penosa e richiedono alla Repubblica democratica una particolare assistenza. Noi abbiamo creduto di dover accogliere questa richiesta che riscuoteva [...] il consenso dei più diversi settori dell'Assemblea. Crediamo di averla introdotta con precisione maggiore in quanto abbiamo fatto riferimento non soltanto agli inabili ma anche ai minorati e abbiamo fatto cenno dell'educazione e dell'avviamento professionale invece che della semplice rieducazione».

Altro emendamento, presentato dall'autonomista Vittorio Foa, fece sopprimere l'inciso 'in ragione del lavoro che prestano' al secondo comma, per eliminare ogni pericolo di discriminazione tra potenziali destinatari del diritto. Ulteriore punto di vivace discussione fu il comma che prevede la gestione o meno da parte dello Stato degli enti preposti all'assistenza e previdenza. Il deputato Ludovico Camangi, del gruppo repubblicano, aveva sottolineato nel suo intervento come si trattasse di un problema dibattutissimo e sentito, e quanto fosse insufficiente e complesso il meccanismo della previdenza nell'ordinamento allora vigente. Nella sua opinione la proposta costituzionale non era abbastanza concreta dal punto di vista sociale ed umano; egli proponeva di affidare la previdenza direttamente a istituti gestiti o controllati dai lavoratori interessati, con l'eventuale concorso dello Stato. Sul tema della gestione pubblica o privata della previdenza in-

tervenne anche Giuseppe Di Vittorio, comunista, che, esprimendosi sulla proposta di Camangi dichiarava: «Noi non possiamo approvarla per due ragioni essenziali: la prima è che richiama un concetto privatistico di assicurazione e noi invece vogliamo che si attui in questo campo un concetto di Stato, perché il concetto di previdenza non può essere disgiunto dal concetto di solidarietà fra tutti i lavoratori del Paese e a questa previdenza solidale in favore di tutti i lavoratori può provvedere solamente lo Stato. In secondo luogo desideriamo affermare che attraverso la previdenza statale, la collettività nazionale adempie un suo dovere verso i lavoratori che si trovano in condizioni di non potersi guadagnare la vita. Tuttavia facciamo nostro il concetto della gestione da parte dei lavoratori, poiché alcune critiche che sono state fatte alla gestione costosa dei servizi di previdenza sociale oggi sono fondate, ma il costo della gestione non deriva dal fatto che la previdenza sia statale o nazionale, bensì dal fatto che gli istituti di previdenza sono stati diretti burocraticamente ed autocraticamente, cioè non sono stati gestiti democraticamente dai lavoratori che sono interessati ad avere le migliori prestazioni e quindi a far costare meno possibile il servizio».

Così fu approvato il principio che la previdenza e l'assistenza rientrano tra i compiti dello Stato, il quale non ne ha tuttavia il monopolio, e che in ogni caso esiste la libertà dell'assistenza privata, anche se non furono inserite nell'ultimo comma espressioni specifiche di garanzia o tutela di essa.

A conclusione della discussione con l'accettazione da parte della Commissione degli emendamenti citati e di alcune riformulazioni, il relatore Togni affermò: «Crediamo di aver composto un articolo che risponde in modo completo al principio di giustizia che si è voluto fissare nella Carta costituzionale».

L'articolo 34 risulta nel suo complesso così approvato:

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

« I lavoratori hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

« Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.

« Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera ».


Resoconto stenografico dell'approvazione finale del testo dell'articolo 34 (attuale 38) della Costituzione

Record of the final approval of the text of article 34 (now 38) of the Italian Constitution



Il Messaggero, 11 maggio 1947

Article about the rights of workers and the right to strike published in the newspaper Il Messaggero of 11 May 1947



Formulazione provvisoria di articolo sulla protezione del lavoro e la tutela dei lavoratori, l'assistenza sociale e la previdenza, presentata in Prima Sottocommissione il 10 ottobre 1946.

Draft article on protection of work and workers, social assistance and welfare, tabled at the sitting of the First Sub-Committee of 10 October 1946.

Referenze iconografiche

Photo credits

Il materiale documentario riprodotto proviene dall'Archivio storico del Senato della Repubblica [ASSR]. Assemblea Costituente, Miscellanea.

Dall'Archivio Storico del Senato proviene altresì parte dei ritratti fotografici dei costituenti.

Le altre immagini sono tratte dalle seguenti pubblicazioni possedute dalla Biblioteca del Senato della Repubblica:

Atti dell'Assemblea costituente. Discussioni, Roma, 22 e 24 marzo 1947

Atti della Commissione per lo studio dei problemi del lavoro, Ministero per la Costituente, Commissione per lo studio dei problemi del lavoro, Roma, 1946

Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente, 10 febbraio 1946

Costituzione della Repubblica italiana. Copia del documento firmato a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947, Senato della Repubblica, 2018

Domenica del Corriere, 9 marzo e 18 maggio 1947, 19 settembre 1948 e 11 settembre 1949

L'Illustrazione italiana, fascicolo speciale del 9 febbraio 1947

Il Messaggero, 13 marzo e 11 maggio 1947

Montecitorio: vita del Parlamento, 1947

Il Nuovo Corriere della sera, 6 giugno 1946, 23 e 25 marzo 1947, 4, 9 e 11 maggio 1947

Il Popolo, 23 marzo e 9 maggio 1947

L'Unità, 23 marzo 1947

Nei mesi successivi all'armistizio del settembre 1943, e all'indomani della "Svolta di Salerno" dell'aprile 1944, le forze politiche italiane avviarono un intenso processo di transizione che avrebbe condotto il Paese verso un nuovo assetto politico-istituzionale e portato all'elaborazione, in diciotto mesi di confronto e serrato dibattito, della Costituzione della Repubblica italiana.

I 556 membri dell'Assemblea Costituente furono eletti a suffragio universale il 2 giugno del 1946, contemporaneamente allo svolgimento del *referendum* istituzionale fra monarchia e repubblica. L'Assemblea deliberò di nominare una Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri, col compito di redigere un progetto organico e articolato su cui poi l'Assemblea lavorò per quasi dieci mesi, dal 4 marzo al 22 dicembre 1947.

La Costituzione fu approvata con votazione complessiva e finale nella seduta pomeridiana dello stesso 22 dicembre, venne promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo della Parte prima, relativo ai "Rapporti economici". Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati e votati dall'Assemblea Costituente nelle sedute del 22 e 24 marzo 1947 (i principi fondamentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).

In the months that followed the armistice in September 1943 and after the establishment of a national unity Government in Salerno in April 1944, Italy's political parties started an intense transition process that would lead the country towards a new political and constitutional order and a new Constitution for the Republic of Italy (that would last 18 months, amid heated debates).

The 556 members of the Constituent Assembly were elected by universal suffrage on 2 June 1946, the same day the constitutional referendum was held. The Constituent Assembly appointed a Committee for the Constitution, consisting of seventy-five members, to draft a comprehensive and detailed proposal. The Assembly worked on the draft Constitution over a period of almost ten months, from 4 March to 22 December 1947.

The Constitution was approved with a final vote on the whole text in the afternoon session of 22 December. It was promulgated on 27 December and became effective on 1 January 1948.

The Constitution deals with labour in both its Fundamental Principles (articles 1, 3 and 4) and in Part I, Title III: "Economic Relations". These articles were drafted by the Constituent Assembly's First and Third Sub-Committees and were considered and approved by the Assembly in the sittings of 22 and 24 March 1947 (Fundamental Principles) and 8, 9 and 10 May 1947 (Title III).